

N. 44353/05 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott. Nicola Di Plotti, ex art.429 c.p.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa

DA

in persona dell'amministratore unico con l'Avv

Avv

elettivamente domiciliata presso quest'ultima che la rappresenta e assiste

CONTRO

elettivamente domiciliato in presso quest'ultimo che lo rappresenta e assiste

- RESISTENTE-

-RICORRENTE-

Il procuratore del ricorrente chiede e conclude: vedi foglio che segue sub A; Il procuratore del resistente chiede e conclude: vedi foglio che segue sub B);

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Là premessa la sua qualità di conduttrice di due unità immobiliari di proprietà di evidenziava la pendenza di un procedimento esecutivo di rilasci, con una serie di accessi già avvenuti a tale scopo e indicava che il primo accesso successivo alla data del ricorso sarebbe stato quello del 1.7.2005.

Sottolineava la mancanza del potere di porre in essere atti esecutivi in capo all'Ufficiale Giudiziario addetto a quest'ultimo accesso (Appello di Con posizione economica B3; la sua qualifica renderebbe nulli gli atti esecutivi da lui compiuti. Aggiungeva che, in realtà, l'atto esecutivo compiuto dall'Ufficiale Giudiziario con posizione B3 doveva considerarsi inesistente e non nullo, con conseguente tempestività del ricorso.

Richiamava a tale proposito precedenti pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità.

Concludeva chiedendo la dichiarazione di nullità dell'ultimo atto esecutivo compiuto e di quello futuro dell'1.7.2005.

Si costituiva in giudizio eccependo in via pregiudiziale la inammissibilità del ricorso, depositato oltre i cinque giorni richiesti dall'art. 617 c.p.c. dall'atto esecutivo impugnato; nel merito osservava poi come, alla luce della contrattazione collettiva e in particolare del CCNL 5.4.2000, il ruolo dell'Ufficiale Giudiziario dovesse ormai ritenersi accorpato in un'unica figura professionale con identici compiti, con conseguente piena validità degli atti esecutivi considerati da controparte.

All'udienza del 20.9.2005 veniva esperito tentativo di conciliazione che non sortiva esito positivo. Successivamente la causa veniva ritenuta matura per la decisione.

All'udienza del 7.6.2005 il Giudice invitava le parti alla discussione e provvedeva come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

È preliminare rispetto a qualunque ulteriore valutazione quella relativa alla tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi. In proposito si osserva che:

- la sentenza Cass. Civ. n. 5583 del 9.4.2003 dichiara che gli atti di esecuzione compiuti dall'aiutante ufficiale giudiziario (tra i cui compiti rientra la notificazione degli atti, ma non l'esecuzione), "sono nulli e non già inesistenti", dovendo restringersi tale ipotesi ai soli casi di atti compiuti da soggetto che non condivide in alcun modo le funzioni proprie dell'ufficiale giudiziario. È la stessa sentenza a escludere che in tale categoria rientri l'aiutante ufficiale giudiziario, odierno ufficiale giudiziario con posizione B3;
- la sentenza del Tribunale Civile di Milano n. 3875 del 6.4.2005 dichiara la nullità degli atti di esecuzione compiuti dall'ufficiale giudiziario B3. Tale sentenza, anche richiamandosi a quella precedentemente indicata della Corte di Cassazione, analizza le conseguenze, giuridiche ed economiche relative alla privatizzazione del pubblico impiego, ritenendo che permanga la vigenza del D.P.R. 1229/59 con riferimento al profilo delle funzioni svolte dall'ufficiale giudiziario;
- l'ordinanza del Tribunale Civile di Milano di data 4.5.2005, occupandosi della richiesta di sospensione di un atto esecutivo compiuto da collaboratore B3, già aiutante ufficiale giudiziario, incidentalmente titiene, sia pure a un primo sommario esame, la nullità dell'atto esecutivo;
 - in questo procedimento si ritiene superfluo esaminare approfonditamente il problema relativo ai rapporti tra contrattazione collettiva e legge ordinaria e alle sue ricadute sulla qualificazione giuridica del ruolo e delle funzioni dell'ufficiale giudiziario B3, perché la

- conclusione cui gli organi giudicanti investiti in qualche modo del problema giungono, nell'ipotesi più rigorosa, è quella della nullità dell'atto esecutivo;
- lo stesso ricorrente chiede, sia in sede di ricorso, sia in sede di memoria deposita il 10.2.2006, dichiararsi la nullità degli atti compiuti da ufficiale giudiziario ritenuto incompetente;
- la richiesta di dichiarazione di nullità può essere valutata solo con riferimento agli atti di esecuzione già compiuti e certo non con riferimento a quelli ancora da compiere; quello che dovrebbe eseguire la considerazione è previsto per il 1.7.2005 e, quindi, non può essere qui preso in considerazione, anche se per esso varrebbero tutte le considerazioni sopra esposte; si aggiunge che la partecipazione ail'atto esecutivo di data 1.7.2005, allo stato degli atti, si deduce esclusivamente dal doc. 2 delle produzioni di parte ricorrente, cioè dall'avviso dell'Ufficio U.N.E.P. di con apposto il timbro di Buonomo; da ciò non deriva la prova certa della sua effettiva partecipazione all'atto successivo;
- con riferimento all'ultimo atto di esecuzione compiuto, invece, non è stato indicato con
 precisione dal ricorrente chi sia l'incaricato che si sia materialmente occupato
 dell'esecuzione e quale qualifica rivesta; nulla si può pertanto dire in merito alla sua
 legittimazione e ai suoi poteri;
- la conseguenza che deriva logicamente dalle considerazioni di cui sopra è quella della tardività dell'opposizione formulata ex art. 617 c.p.c. dal ricorrente, con conseguente sua dichiarazione di inammissibilità;

È quindi evidente che, in via preliminare a qualsiasi ulteriore valutazione, anche in base agli stessi precedenti giurisprudenziali indicati da parte ricorrente, deve essere al più ritenuta la nullità dell'atto esecutivo, con conseguente tardività del ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c..

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- Dichiara inammissibile il ricorso proposto da
- 2) Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto opposto liquidate in Euro per diritti, Euro per onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese generali; IVA e CPA come per legge.

Cosl deciso in Milano, il 7.6.2006.

TRIPTMALE DE NELEND PUBBLICATO OGGI A G - CHI. 1807 IL CANCELLERE C2

Il Gindice Dott, Nicola Di Plotti